



Ordine

dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

Roma e Provincia

**DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE
DELLA PROFESSIONE SANITARIA
ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONI DI
LAUREA**

RIFERIMENTI NORMATIVI



Con **Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270** sono state introdotte “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”.

Art. 2 - Finalità.

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.



Art. 3 - Titoli e corsi di studio.

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.



4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.



7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

Art. 4 - Classi di corsi di studio.

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

In attuazione di quanto disposto dal comma ora riportato, è stato adottato, per le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, il D.M. 19 febbraio 2009 e, per le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il D.M. 8 gennaio 2009.



Art. 11 Regolamenti didattici di ateneo.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.



3. Ogni ordinamento didattico determina:
- a) le **denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio**, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i *crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;*
 - d) le **caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.**



La normativa specifica in materia di designazione dei componenti delle Commissioni di Laurea nei Corsi delle aree sanitarie è recata dal ***D.M. del 2.4.2001 sulla "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie"***, nonché ***dall'art. 7, comma 4, del D.M. 19.2.2009***; *ivi si prevede la partecipazione, ai lavori della Commissione di laurea, della Professione di volta in volta considerata.*



ART 7 COMMA 4. La Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, **e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale**, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarita' dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il rettore puo' esercitare il potere sostitutivo.



L'esercizio delle professioni sanitarie implica un impegno di servizio verso gli altri.

Il rispetto che si deve alla persona umana in quanto tale impone al professionista sanitario un comportamento adeguato.

E' un modo di vita, più che un'occupazione, e la sua pratica comporta un coinvolgimento etico strettamente personale; da questi valori essenziali deve essere supportato sin dall'inizio il percorso di alta formazione universitaria.



La partecipazione dei componenti inviati dagli Ordini professionali alle Commissioni di Laurea costituisce, quindi, una esplicazione di detto impegno di servizio verso gli altri.

Si tratta di un'attività diretta a tutelare la dignità costitutiva della professione.

Il rispetto che si deve alla professione impone, quindi, ai membri della Commissione una condotta adeguata.

Gli elementi comportamentali, formali e sostanziali, di tale comportamento attengono alla necessità di garantire che dall'Istituzione universitaria provengano persone in grado di esercitare, con adeguata scienza e coscienza, la professione sanitaria di volta in volta considerata

Le Università e gli Istituti di carattere scientifico e culturale si occupano di mantenere livelli di competenza e di cultura sanitaria adeguati ai tempi, garantendo così il ruolo sociale della professione. Laddove ciò non avvenisse, gli Ordini professionali sarebbero chiamati a supplire alle carenze strutturali della formazione presso gli atenei.

L'aggiornamento e la formazione permanente costituiscono parte essenziale del successivo svolgimento della Professione.

Grazie per l'attenzione



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Roma e Provincia